

# Trasmissione al MEF delle delibere tributi locali: le nuove specifiche tecniche operano dal 2022

Scritto da Interdata Cuzzola | 11/10/2021

Come è noto, sulla G.U. n. 195 dello scorso 16 agosto è stato pubblicato il Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno, recante *“Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”*. Le nuove specifiche sono state individuate per garantire una migliore fruibilità degli atti in discorso da parte dei contribuenti e degli intermediari - rendendo possibile, in particolare, il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti tributari - ed assicurare, al contempo, il rispetto della normativa in materia di accessibilità dei documenti informatici.

Sull'argomento è intervenuto di recente il MEF con la risoluzione n. 7/DF dello scorso 21 settembre, chiarendo che l'obbligo di utilizzare, ai fini dell'invio telematico al MEF delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, il formato elettronico individuato dal suddetto decreto *“deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi”*: tale soluzione, secondo gli esperti del Ministero, è giustificata in quanto *“al momento dell'entrata in vigore del decreto l'attività di trasmissione degli atti relativi all'anno d'imposta 2021 era già ampiamente avviata”*.

Nessun ulteriore onere grava, pertanto, in capo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane che hanno già eseguito la trasmissione degli atti concernenti l'anno 2021; né, del resto, per ragioni di uniformità, al rispetto delle specifiche tecniche del formato elettronico sono tenuti gli enti che devono ancora provvedere a tale adempimento.

Ricordiamo che l'invio delle degli atti in discorso deve avvenire, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, esclusivamente per via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, ai fini della successiva pubblicazione, a cura del Ministero, sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). Tale pubblicazione, in esito alle modifiche del citato art. 13 del DL n. 201/2011 recate dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), del DL 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, costituisce condizione di efficacia delle delibere e dei regolamenti relativi alla generalità dei tributi comunali, il che consente ai contribuenti e agli intermediari di individuare con certezza le aliquote o le tariffe, nonché la disciplina del prelievo rimessa all'autonomia regolamentare, sulla cui base deve essere determinato il tributo dovuto per ciascun ente locale e per ciascun anno d'imposta.

Con riferimento, invece, ai tributi delle Province e delle Città metropolitane, la pubblicazione sul sito

internet dipartimentale costituisce condizione di efficacia delle delibere in materia di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori (imposta RC auto), mentre svolge una finalità meramente informativa per i restanti prelievi.